

undefined

Previdenza complementare, la deduzione extra gestita in Cu

Adempimenti

Da evidenziare il beneficio previsto dal Dlgs 252/2005 per gli iscritti dal 2007

Si indicano il differenziale residuo e anche gli anni in cui sarà ancora spendibile

Nevio Bianchi
Barbara Massara

In prossimità della scadenza del 16 marzo per la presentazione della Cu ai lavoratori nonché all'Amministrazione finanziaria, i sostituti d'imposta si concentrano sui campi che richiedono maggiore attenzione ai fini della corretta compilazione,

Uno di questi è sicuramente rappresentato dalla contribuzione versata alla previdenza complementare (compresi dal 2022 i sottoconti italiani di Pepp), con particolare riferimento alla situazione dei dipendenti di prima occupazione dal 1° gennaio 2007.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 6 del Dlgs 252/2005 di riforma della previdenza complementare, per incentivare l'accesso al secondo pilastro della previdenza, ha riconosciuto ai dipendenti con prima iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2007 il diritto di accantonare nei primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione una deduzione extra (rispetto a quella ordinaria), pari alla differenza tra 25.822,85 euro (5.164,57 x 5) e quanto effettivamente versato (nonché dedotto), da spendere nei successivi 20 anni di partecipazione al fondo nei limiti di 2.582,29 euro per anno, in aggiunta alla deduzione ordinaria di 5.164,57 euro.

Conseguentemente dal 6° al 25° anno i contributi di previdenza complementare potenzialmente deducibili potrebbero arrivare fino a 7.746,86 euro per anno (euro 5.164,57 + euro 2.582,29).

Da questo limite di deducibilità rimangono sempre esclusi i contributi versati a seguito della scelta del lavoratore di convertire parte o l'intero premio di risultato detassabile, in quanto considerati sempre deducibili in base all'articolo 1, comma 184 bis, della legge 208/2015 (Bilancio 2016).

La storia dei contributi versati dal lavoratore dopo il 1° gennaio 2007, che potenzialmente interessano 25 anni della rispettiva vita lavorativa, deve essere rappresentata all'interno della Certificazione unica attraverso la compilazione dei punti dedicati (da 416 a 420), previa identificazione del soggetto con il codice 3 (punto 411) e della data di iscrizione al fondo pensione (punto 415).

Fermo restando l'obbligo di indicare sempre i contributi dedotti (punto 412) e non (punto 413) rispetto all'ordinario limite annuo di 5.164,57 euro, le regole di compilazione degli altri punti della Cu sono differenziate tra il primo quinquennio di accumulo dell'extra deduzione e i successivi 20 anni di eventuale "spendita" della stessa.

Nei primi cinque anni il sostituto deve specificare i contributi versati nell'anno (punto 416) e quelli complessivamente versati fino a quell'anno (punto 418).

Nei successivi 20 anni deve invece essere monitorato unitamente all'im-

porto versato nell'anno (punto 416), la (eventuale) quota di extra deduzione utilizzata (punto 417 nel limite di 2.582,29 euro), nonché il differenziale residuo (419) e i relativi anni in cui è ancora spendibile (420).

La vera difficoltà nella compilazione di questa sezione dipende, oltre che dal numero dei dati richiesti, dal fatto che gli stessi riguardano un lungo periodo della vita lavorativa del dipendente, durante il quale potrebbero susseguirsi diversi rapporti di lavoro.

Ne consegue che la corretta fruizione dell'extra deduzione, dipende dalla corretta gestione dei dati e dalla relativa esposizione nella Cu da parte di diversi datori di lavoro, in quanto ciascuno di loro è tenuto a proseguire la gestione iniziata dai precedenti.

Atale finl'azienda, in fase di assunzione, deve raccogliere anche l'informazione sull'anzianità contributiva decorrente dal 1° gennaio 2007, che laddove accertata comporterebbe l'ulteriore obbligo di verificare i dati pres-

si della contribuzione di previdenza complementare attraverso la Cu rilasciata dal precedente sostituto.

L'omessa indicazione dei dati da parte dei precedenti datori di lavoro potrebbe ostacolare il riconoscimento dell'extra deduzione da parte dell'ultimo, con conseguente danno al lavoratore. La ricostruzione di tali dati potrebbe essere molto complessa, soprattutto in quest'ultimo periodo caratterizzato da un mercato del lavoro mobile. Inoltre, il diritto a fruire dell'ulteriore deduzione è comunque soggetto alla prescrizione quinquennale, oltre la quale l'Amministrazione finanziaria non riconosce l'abbattimento del reddito e la conseguente minore imposizione fiscale.

Se il datore non dispone dei dati per riconoscere l'extra deduzione, il lavoratore potrebbe recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi, indicando la detrazione non fruita nel rigo E28 del 730/23. Ma anche in tal caso avrà bisogno di recuperare i dati nella Cu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESEMPIO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Data iscrizione al fondo	
Previdenza complementare	411	412	413	415	416	417	418
3		5.164,57	253,14	05	05	2017	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE							
Versati nell'anno	416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	417	Importo totale	418	Differenziale	419
8.000,00		2.582,29				13.240,56	19
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO							
Versati	421	Dedotti	422	Non dedotti	423	Codice fiscale del familiare a carico	
						424	
IDENTIFICATIVO DEL FONDO							

Dipendente iscritto dal maggio 2017

Si ipotizza il caso di un dipendente con anzianità contributiva dal 5 maggio 2017 e contestuale iscrizione a un fondo complementare che nei primi cinque anni (dal 2017 al 2021) abbia versato 10 mila euro di contributi.

Tale situazione è stata rappresentata nella Cu 2022 reddito 2021, dove oltre ai versamenti afferenti all'anno, nel punto 418 è stato indicato l'importo progressivamente versato nonché dedotto nel primo quinquennio (10 mila euro).

Per effetto di tali versamenti (e deduzioni) il lavoratore ha accumulato una extra deduzione di 15.822,85 euro (25.822,85 - 10 mila) spendibile dal 2022 al 2041, cioè nei successivi 20 anni, nei limiti di 2.582,29 euro annui. Per l'effettiva spendita nello stesso anno devono essere versati contributi di importo eccedente 5.164,57 euro, escludendo sempre quelli da conversione del premio di risultato detassabile (esposti solo nella specifica

sezione della Cu, nei punti 573 e 574).

Nel corso del 2022, sesto anno di iscrizione e primo anno di spendita dell'extra deduzione, sono stati versati complessivamente (quota c/dipendente + quota c/azienda) contributi pari a 8 mila euro, dedotti fino a 7.746,86 euro (5.164,57 + 2.582,29): l'importo massimo annuo dell'extra deduzione utilizzabile. Conseguentemente è residua una quota di contributi non dedotti pari ad euro 253,14 (euro 8.000-euro 7.746,86), da esporre nel punto 413, nonché da comunicare al Fondo Pensione entro il 31.12.2023, ai fini della non tassazione delle future prestazioni che saranno erogate dal Fondo medesimo a fronte di quei versamenti contributivi. A seguito della spendita di euro 2.582,29, il differenziale di extra deduzione si è ridotto ad euro 13.240,56 (euro 15.822,85-euro 2.582,29) da utilizzare nei successivi 19 anni, da esporre nei successivi punti 419 e 420.